



2022/0269(COD)

10.5.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione
(COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Relatrice per parere: Rosa D'Amato

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, 128 000 pescatori si trovano in una situazione di lavoro forzato in tutto il mondo. È probabile che tale numero sia stimato al ribasso, date le problematiche nella misurazione dei tassi di lavoro forzato, in particolare a bordo delle navi¹. Il lavoro forzato nel settore comprende il trattenimento dei salari, l'orario prolungato di lavoro sotto la minaccia della forza, mediante la servitù per debiti, per una retribuzione molto bassa e senza adeguate condizioni di salute e sicurezza². I lavoratori migranti possono essere particolarmente vulnerabili al lavoro forzato³.

A causa della natura spesso geograficamente remota delle operazioni di pesca, tali abusi possono passare inosservati.

Con il deterioramento degli ecosistemi marini e il depauperamento degli stock a livello mondiale⁴ sono aumentati i costi in entrata per le operazioni di pesca; tali costi sono trasferiti ai membri dell'equipaggio, che sono oggetto di sfruttamento sul lavoro e di condizioni lavorative inadeguate.

Gli abusi di lavoro forzato nel settore della pesca sono spesso associati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). La mancanza di trasparenza e di controllo relativa alla pesca INN funge da fattore abilitante per il lavoro forzato.

Sebbene nessun paese sia immune dagli abusi correlati al lavoro forzato, la regione Asia-Pacifico è quella con la più alta percentuale di vittime di abusi sul lavoro, stimata a 15,1 milioni di persone⁵.

L'UE importa il 68,6 % dei prodotti ittici che consuma⁶, anche da paesi della regione Asia-Pacifico⁷.

Nemmeno la flotta da pesca dell'UE è immune dagli abusi sul lavoro e la maggior parte degli Stati membri dell'UE non ha ancora ratificato la convenzione C188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca.

Il presente regolamento sarà pertanto fondamentale per garantire che il consumo di prodotti ittici nell'UE non contribuisca al lavoro forzato, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

La presente proposta è solo uno dei tanti strumenti a disposizione dell'UE e degli Stati membri

¹ ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

² https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_429359.pdf

³ ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

⁴ La percentuale di stock pescati a livelli biologicamente insostenibili è aumentata dalla fine degli anni 70, passando dal 10 % nel 1974 al 35,4 % nel 2019. FAO: 2022. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. Roma, FAO. <https://doi.org/10.4060/cb9360en>.

⁵ [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,\(5.3%20per%20thousand%20people\)](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,(5.3%20per%20thousand%20people)).

⁶ EUMOFA, The EU fish market, edizione 2022. https://eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022_EN.pdf/5dbc9b7d-b87c-a897-5a3f-723b369fab08?t=1669739251587.

⁷ La Cina è il terzo fornitore e, insieme al Vietnam, rappresenta circa il 10 % delle importazioni dei prodotti ittici dell'UE. Studio di EUMOFA sui dati Eurostat: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/external-trade_en.

per contribuire a porre fine al lavoro forzato in tutto il mondo. Per affrontare le cause profonde del lavoro forzato, gli Stati membri e l'UE devono includere questa lotta nelle loro politiche commerciali e di cooperazione allo sviluppo.

L'UE deve guidare l'azione a livello mondiale, promuovendo la ratifica degli strumenti internazionali esistenti.

La relatrice sostiene pertanto il regolamento e desidera richiamare l'attenzione sui punti seguenti.

Procedura centralizzata per la presentazione di denunce

La relatrice ritiene che i portatori di interessi e i cittadini dovrebbero avere il diritto di presentare denunce relative alla violazione del presente regolamento direttamente alla Commissione europea attraverso un meccanismo di denuncia centralizzato.

All'atto della ricezione presso un punto di entrata unico, la Commissione dovrebbe avere il potere di inoltrare le denunce alle autorità nazionali o di valutarle essa stessa. Sia le autorità competenti degli Stati membri sia la Commissione dovrebbero pertanto avere il potere di avviare le indagini.

Paesi non cooperanti

La relatrice ritiene che, per essere efficace, la proposta debba introdurre meccanismi che affrontino le cause profonde del lavoro forzato. L'attuazione del presente regolamento senza un dialogo efficace con i paesi interessati comporta anche il rischio di disimpegno, con ulteriori conseguenze negative sui lavoratori vulnerabili già coinvolti. La relatrice propone pertanto di istituire un meccanismo che promuova la cooperazione con i paesi ad alto rischio sulla base del sistema dei cartellini di cui al regolamento sulla pesca INN.

Riparazione

La relatrice ritiene che la riparazione sia essenziale per apportare un cambiamento effettivo per le vittime del lavoro forzato. La riparazione dovrebbe avvenire in collaborazione con la società civile, i sindacati e gli altri portatori di interessi pertinenti, e il coinvolgimento dei lavoratori in ogni fase del processo sarà fondamentale.

Trasparenza, segnalazione e accesso pubblico alle informazioni

La comprensione delle pratiche di lavoro forzato nel settore della pesca richiede dati e stime affidabili. Tuttavia tali dati sono limitati e incompleti⁸. Una maggiore trasparenza attraverso un maggior numero di dati favorirà l'assunzione di responsabilità e contribuirà a individuare le sfide nell'attuazione del regolamento.

La proposta dovrebbe pertanto imporre agli Stati membri e alla Commissione di riferire in merito alla sua applicazione e di pubblicare tali informazioni.

⁸ ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL¹⁶. Il lavoro forzato comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o il servizio è estorto a **persone che non si siano offerte** spontaneamente **per esso**¹⁷.

Emendamento

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, **corredata della raccomandazione (n. 203) sul lavoro forzato (misure aggiuntive)**, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL¹⁶. Il lavoro forzato comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o il servizio, **come il trasporto, lo stoccaggio o la pulizia**, è estorto **a una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta** spontaneamente¹⁷. **La sanzione non deve necessariamente essere di natura penale, ma può anche sostanzarsi nella perdita di diritti o prestazioni come il diritto alle indennità di disoccupazione. La perdita di prestazioni o di assistenza in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro da parte di un disoccupato può costituire una limitazione alla libertà di lavoro qualora l'interessato sia costretto ad accettare qualsiasi lavoro,**

pena la perdita della prestazione. La coercizione indiretta può anche derivare da alcune pratiche dei datori di lavoro, come l'inganno, false promesse e la sottrazione dei documenti di identità. Anche i condannati assunti o messi a disposizione di società private si considerano soggette al lavoro forzato. Nei casi in cui il lavoro o il servizio sono imposti sfruttando la vulnerabilità del lavoratore, sotto la minaccia di sanzione, di licenziamento o del pagamento di salari inferiori al livello minimo, tale sfruttamento non è più soltanto una causa di cattive condizioni di lavoro bensì diventa quella di imporre un lavoro sotto la minaccia di sanzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di vulnerabilità^{17 bis}.

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

¹⁷ Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

¹⁷ Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

^{17 bis} *CEDU, causa Chowdury et al./Grecia (21884/15) e Zoletic et al./ Azerbaigian (20116/12).*

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un linguaggio proveniente da strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione dell'OIL sul lavoro forzato del 1920 (n. 29) per chiarire ulteriormente la definizione di lavoro forzato. Nel settore della pesca, le pratiche del lavoro forzato variano

notevolmente e comprendono l'essere costretti a lavorare a bordo di navi sotto la minaccia della forza o mediante la servitù per debiti, lavorare per orari prolungati con salari molto bassi, in condizioni pericolose e difficili. I chiarimenti forniti nel presente emendamento consentono di includere tale varietà di abusi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni¹⁸. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

Emendamento

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni¹⁸. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici. ***Il lavoro forzato è assai spesso legato alla povertà e alla discriminazione, in particolare se richiesto nel settore privato. La manipolazione di crediti e debiti da parte dei datori di lavoro o di agenti di reclutamento è a tutt'oggi un fattore chiave che imprigiona i lavoratori vulnerabili in situazioni di lavoro forzato. 11,8 milioni di lavoratori sul totale della forza-lavoro coatta sono costituiti da donne e ragazze. Oltre 3,3 milioni di lavoratori forzati sono minori. Il lavoro forzato si ritrova per lo più nell'economia privata. L'86 % dei casi di lavoro forzato è imposto da soggetti privati: il 63 % nell'economia privata in settori diversi dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali e il 23 % nello sfruttamento sessuale a fini commerciali coatti. Il lavoro forzato imposto dagli Stati rappresenta il restante 14 % del lavoro forzato. I lavoratori migranti che non sono tutelati dalla legge o che non sono in grado di esercitare i propri diritti corrono un rischio maggiore di essere costretti al***

lavoro forzato rispetto ad altri lavoratori: secondo l'OIL, il 15 % di tutti gli adulti vittime di sfruttamento da lavoro forzato sono migranti. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha constatato che i lavoratori migranti sono gravemente sfruttati per il loro lavoro anche in seno all'Unione. Datori di lavoro senza scrupoli utilizzano la posizione di debolezza dei lavoratori migranti per costringerli a lavorare per ore infinite senza retribuzione, spesso in ambienti pericolosi e senza i dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge.

¹⁸ Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.

¹⁸ Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce ulteriori dati sul lavoro forzato a livello mondiale che consentono una migliore comprensione del lavoro forzato nel settore della pesca. Gli emendamenti introducono specificamente la questione dei lavoratori migranti che, come sottolineato dall'OIL, possono essere particolarmente vulnerabili agli abusi sul lavoro nel settore della pesca. Poiché questo strumento sarà applicabile in tutti i settori, la relattrice fornisce dati che non sono specifici per settore, ma che evidenziano le tendenze pertinenti in tutti i settori, compresa la pesca.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del

Emendamento

(3) ***L'interdizione di ricorso al lavoro forzato o coatto in tutte le sue forme è considerata una norma imperativa del diritto internazionale dei diritti umani, che ha carattere assolutamente vincolante***

trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁹.

senza eccezioni. Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce **pertanto** una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁹. **La Carta dei diritti fondamentali riconosce a ogni lavoratore, all'articolo 31, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e, all'articolo 47, il diritto a un ricorso effettivo. La Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea riveduta (1996), adottate dal Consiglio d'Europa rispettivamente il 18 ottobre 1961 e il 3 maggio 1996, impongono alle parti contraenti di "tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso".**

¹⁹ Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/ Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./ Grecia.

¹⁹ Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/ Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./ Grecia.

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento, la relatrice ricorda gli strumenti a livello dell'UE volti a garantire condizioni di lavoro dignitose e il diritto a un ricorso. Questi strumenti si applicano a tutti i lavoratori, compresi quelli impiegati nel settore della pesca.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile²⁰. ***Essi sono pertanto*** giuridicamente ***tenuti*** a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.

Emendamento

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile²⁰. ***Tuttavia nove Stati membri non hanno ancora ratificato il protocollo alla convenzione n. 29 dell'OIL e dovrebbero farlo senza indugio. Inoltre, permangono carenze nell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL. Occorre che gli Stati membri le attuino pienamente e recepiscano correttamente tutta la legislazione dell'Unione volta a combattere il lavoro forzato, le violazioni dei diritti dei lavoratori e la tratta di esseri umani, ai fini dell'applicazione effettiva del divieto di importazione ed esportazione di qualsiasi prodotto o servizio che utilizzi il lavoro forzato. Il presente regolamento è inteso a vincolare giuridicamente gli Stati membri a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato, a fornire alle vittime la protezione e l'accesso a mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, quali ad esempio un risarcimento, a sanzionare gli autori del lavoro forzato o coatto e a riferire regolarmente all'OIL. A tale proposito, il protocollo alla convenzione n. 29 dell'OIL stabilisce che tutte le vittime, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico sul territorio nazionale, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, quali ad esempio un risarcimento. Il terzo pilastro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani stabilisce che la riparazione è un diritto fondamentale che può sostanzarsi in riabilitazione, risarcimento finanziario o non finanziario, sanzione punitiva o prevenzione del danno mediante***

ingiunzioni o garanzie di non reiterazione. L'articolo 6, paragrafo 6, del protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, obbliga gli Stati parte a garantire che le vittime della tratta di esseri umani ottengano un risarcimento per i danni subiti. La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{20 bis} impone il risarcimento delle vittime della tratta di esseri umani.

20

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf.

20

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf.

^{20 bis} Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce lo stato di ratifica del protocollo alla convenzione n. 29 dell'OIL che si applica in tutti i settori, compreso quello della pesca, e che costituisce uno strumento fondamentale per contrastare il lavoro forzato all'interno e all'esterno dell'UE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza

Emendamento

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. **Il lavoro minorile e il lavoro forzato possono**

conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

essere debellati soltanto promuovendo altri obiettivi di lavoro dignitoso, quali la condotta sostenibile delle imprese, il dialogo sociale, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e la protezione sociale. L'Unione promuove il dovere di diligenza, *anche mediante una legislazione applicabile*, conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione. *L'Unione è inoltre guidata dagli orientamenti dell'OIL "Hard to See, Harder to Count" (Difficile da vedere, ancora più difficile da calcolare), che forniscono informazioni esaustive, strumenti e raccolte di dati per contrastare il lavoro forzato di adulti e bambini, nonché da altri tipi di orientamenti settoriali specifici di cui si dovrebbe tenere conto al fine di individuare indicatori di rischio relativi alle azioni proprie dell'operatore, ai fornitori affiliati, ai subfornitori, ai contraenti e ai partner commerciali lungo l'intera catena di approvvigionamento. In sede di attuazione della legislazione e delle politiche volte a debellare il lavoro forzato, l'Unione dovrebbe mettere a disposizione dati pertinenti in tempo reale, in quanto è fondamentale determinare l'origine del prodotto e il suo itinerario di trasporto e gli operatori economici lungo la sua catena del valore su entrambi i lati delle frontiere per contrastare efficacemente il lavoro forzato.*

Or. en

Motivazione

Questo strumento da solo non sarà sufficiente a debellare il lavoro forzato nel settore della pesca; la relatrice sottolinea pertanto che una serie di obiettivi, nonché la raccolta e la

pubblicazione dei dati, rivestono un'importanza fondamentale nella lotta contro il lavoro forzato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo.³¹

Emendamento

(17) Il divieto ***di importazione ed esportazione di prodotti e servizi*** dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo³¹. ***La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe includere anche l'articolo 3, lettera a), della convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, che fa riferimento a tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o coatto, compreso il reclutamento forzato o coatto di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati. Inoltre, la definizione di "lavoro forzato" dovrebbe tenere conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che vieta di esporre le persone con disabilità al lavoro forzato e impone che le persone con disabilità siano protette, su base di***

uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto. Il principio della parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche nei laboratori protetti.

³¹ "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

³¹ "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

Or. en

Motivazione

La definizione di lavoro forzato ai sensi del presente regolamento deve tener conto dei pertinenti strumenti internazionali volti ad affrontare il lavoro forzato minorile e a tutelare i diritti delle persone con disabilità. Questi strumenti sono fondamentali per proteggere i minori e le persone con disabilità vittime del lavoro forzato nel settore della pesca.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

Emendamento

(19) Le autorità competenti degli Stati membri ***o la Commissione*** dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere più idonea a condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 8**Proposta di regolamento
Considerando 20***Testo della Commissione*

(20) Al fine di aumentare l'efficacia del divieto, le autorità competenti dovrebbero concedere agli operatori economici un periodo di tempo ragionevole per individuare, attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Emendamento

(20) Al fine di aumentare l'efficacia del divieto, le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero concedere agli operatori economici un periodo di tempo ragionevole per individuare, attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 9**Proposta di regolamento
Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) Nell'individuare le potenziali violazioni del divieto, le autorità competenti dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio e valutare tutte le informazioni a loro disposizione. Le autorità competenti dovrebbero avviare un'indagine qualora, sulla base della loro valutazione di tutte le informazioni disponibili, accertino l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto.

Emendamento

(21) Nell'individuare le potenziali violazioni del divieto, le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio e valutare tutte le informazioni a loro disposizione. Le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero avviare un'indagine qualora, sulla base della loro valutazione di tutte le informazioni disponibili, accertino l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del

Emendamento

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro

valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente **ritenga** che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente **o la Commissione ritengano** che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di garantire la cooperazione tra le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti e la coerenza delle loro azioni e decisioni, le autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito

Emendamento

(23) Al fine di garantire la cooperazione **tra la Commissione e le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti nonché la cooperazione** tra le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti e la coerenza delle loro azioni e decisioni, le

al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Durante la fase preliminare dell'indagine, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche di detti operatori, della quantità di prodotti interessati e dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

(24) Durante la fase preliminare dell'indagine, le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche di detti operatori, della quantità di prodotti interessati e dell'entità del presunto lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

Emendamento

(26) Le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

Quando i prodotti o i gruppi di prodotti provengono da zone ad alto rischio, gli operatori economici dovrebbero assumersi l'onere di accertare che non è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta, estrazione o trasporto di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le autorità competenti **che** accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e farli distruggere, rendere inutilizzabili o altrimenti smaltire conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

Emendamento

(27) **Quando** le autorità competenti **o la Commissione** accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e farli distruggere, rendere inutilizzabili o altrimenti smaltire conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) In tale decisione le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole

Emendamento

(28) In tale decisione le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un

entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni.

termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nel fissare un termine ragionevole per conformarsi all'ordine, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

Emendamento

(29) Nel fissare un termine ragionevole per conformarsi all'ordine, le autorità competenti **o la Commissione** dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter

condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

Emendamento

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti ***o della Commissione*** entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle autorità competenti. Queste ultime dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato.

Emendamento

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle autorità competenti ***o della Commissione***. Queste ultime ***o la Commissione*** dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Le decisioni delle autorità competenti che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali, le quali dovrebbero mirare a identificare il prodotto in questione tra quelli dichiarati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione. Le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'applicazione generale del divieto per quanto riguarda il mercato interno e i

Emendamento

(34) Le decisioni delle autorità competenti ***o della Commissione*** che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali, le quali dovrebbero mirare a identificare il prodotto in questione tra quelli dichiarati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione. Le autorità competenti ***o la Commissione*** dovrebbero essere responsabili dell'applicazione generale del divieto per quanto riguarda il

prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, e dato che il regolamento (UE) 2019/1020 riguarda solo i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione e il suo ambito di applicazione è limitato all'immissione in libera pratica, le autorità doganali non sarebbero in grado di agire autonomamente a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione e l'esecuzione del divieto. L'organizzazione specifica dei controlli di ciascuno Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e le sue disposizioni generali sui poteri di controllo e di vigilanza delle autorità doganali.

³² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

mercato interno e i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, e dato che il regolamento (UE) 2019/1020 riguarda solo i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione e il suo ambito di applicazione è limitato all'immissione in libera pratica, le autorità doganali non sarebbero in grado di agire autonomamente a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione e l'esecuzione del divieto. L'organizzazione specifica dei controlli di ciascuno Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e le sue disposizioni generali sui poteri di controllo e di vigilanza delle autorità doganali.

³² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Per essere efficace, la proposta deve introdurre un meccanismo che consenta agli Stati membri e alla Commissione di affrontare le cause profonde del lavoro forzato. A tal fine, la Commissione dovrebbe avere il diritto di individuare i paesi terzi non cooperanti, sulla base di criteri trasparenti, chiari e obiettivi che si basano su norme internazionali nonché di adottare misure non discriminatorie, legittime e proporzionate nei confronti di tali Stati, comprese le misure commerciali, dopo aver loro concesso un tempo adeguato e la possibilità di rispondere a una notifica preventiva.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che la PECH introduca un meccanismo per affrontare le cause profonde del lavoro forzato nei paesi in cui le violazioni sono diffuse. Poiché la pesca INN è spesso associata al lavoro forzato, questo meccanismo si baserebbe sull'esempio positivo del sistema dei cartellini di cui al regolamento sulla pesca INN. Consentirebbe di sanzionare i paesi terzi che non rispettano le norme internazionali del lavoro, collaborando con loro per affrontare le cause profonde del lavoro forzato ed evitando così il rischio di disimpegno.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "lavoro forzato": il lavoro forzato o obbligatorio quale definito all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato;

a) "lavoro forzato": il lavoro forzato o obbligatorio quale definito all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato; **comprende i lavori e i servizi lungo l'intera catena del valore, dalla materia prima alla distribuzione del prodotto finale, tra cui il**

trasporto o lo stoccaggio, estorti a una persona sotto la minaccia di una punizione, per i quali detta persona non si sia offerta spontaneamente; se i prodotti o i servizi provengono da determinati paesi o regioni in cui sono segnalate pratiche sistematiche e diffuse di lavoro forzato e figurano nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, le autorità competenti presumono che siano stati realizzati o forniti con il ricorso al lavoro forzato e spetta all'operatore economico dimostrare che il prodotto o il servizio è esente dal lavoro forzato prima di entrare, spostarsi o uscire dal mercato dell'Unione; in tutti gli altri casi, si presume che un prodotto o servizio sia realizzato o fornito con ricorso al lavoro forzato se l'autorità competente o il richiedente è in grado di dimostrare con ragionevole certezza che è stato utilizzato il lavoro forzato. La promozione del diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva e il coinvolgimento delle parti sociali in tutte le misure di lotta al lavoro forzato sono fattori essenziali per contrastare il lavoro forzato e coatto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la definizione di lavoro forzato ai sensi del presente regolamento alla definizione di cui all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'OIL. Ciò significa che le merci trasportate e immagazzinate utilizzando il lavoro forzato rientrano nell'ambito di applicazione della proposta. Gli abusi correlati al lavoro forzato nel settore della pesca riguardano le condizioni di lavoro e la mancanza di requisiti di base, nonché altri abusi a bordo delle navi che si verificano non solo quando i prodotti ittici sono raccolti, ma anche quando sono trasportati e immagazzinati. Per allinearsi alle norme internazionali, la definizione dell'OIL è riportata nella sua interezza.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

c bis) "cause profonde del lavoro forzato": a livello di paese o di regione si riferiscono anche alle questioni dello sfruttamento economico, della povertà, della discriminazione sistemica e della mancanza di percorsi migratori regolari e dignitosi per motivi di lavoro; a livello di operatore economico include i prezzi inferiori al costo di produzione, all'assenza di una retribuzione dignitosa e decorosa e, più in generale, a qualsiasi pratica iniqua di acquisto degli operatori economici;

Or. en

Motivazione

Gli abusi correlati al lavoro forzato sono resi possibili da questioni sistemiche che non consentono il riconoscimento e l'attuazione dei diritti dei lavoratori. Tali cause profonde riguardano tutti i settori, compresa la pesca, e devono essere incluse nella proposta e affrontate attraverso il sistema dei cartellini istituito dalle nuove disposizioni di cui al presente regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

Emendamento

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti **o la Commissione** seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti **o la Commissione** si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

Emendamento

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente **o la Commissione** chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;

Emendamento

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti, **in particolare le parti sociali**;

Or. en

Motivazione

Le parti sociali svolgono un ruolo chiave per la promozione di un lavoro dignitoso nel settore della pesca e il loro coinvolgimento è quindi fondamentale per garantire indagini efficaci.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori economici rispondono alla richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

Emendamento

4. Gli operatori economici rispondono alla richiesta dell'autorità competente **o della Commissione** di cui al paragrafo 3 entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un

Emendamento

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, le autorità competenti **o la Commissione** concludono la fase preliminare dell'indagine volta a

sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4.

stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena di approvvigionamento e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto.

Emendamento

6. Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena di approvvigionamento e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato in un breve periodo di tempo, l'autorità competente **o la Commissione** ne tiene debitamente conto.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Emendamento

7. Le autorità competenti **o la Commissione** non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti **che**, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5,

Emendamento

1. **Quando** le autorità competenti **o la Commissione stabiliscono che**, a norma

stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.

dell'articolo 4, paragrafo 5, vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. **Le autorità competenti che avviano** un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

Emendamento

2. **Nell'avviare** un'indagine a norma del paragrafo 1, **le autorità competenti o la Commissione** informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

Emendamento

d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente **o alla Commissione** e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

Emendamento

3. Su richiesta delle autorità competenti **o della Commissione**, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti **o la Commissione**, nella misura del possibile:

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

Emendamento

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, le autorità competenti **o la Commissione** tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che gli operatori

Emendamento

6. Le autorità competenti **o la Commissione** possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che

economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

Emendamento

1. Entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti **o la Commissione** valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire che l'articolo 3 è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti **o la Commissione** possono stabilire che l'articolo 3 è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico.

Emendamento

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, le autorità competenti **o la Commissione** decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di

condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora accertino una violazione dell'articolo 3, le autorità competenti adottano senza indugio una decisione contenente:

Emendamento

4. Qualora accertino una violazione dell'articolo 3, le autorità competenti **o la Commissione** adottano senza indugio una decisione contenente:

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Se un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:

Emendamento

5. Se un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti **o la Commissione** provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se gli operatori economici dimostrano alle autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione, le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

Emendamento

6. Se gli operatori economici dimostrano alle autorità competenti ***o alla Commissione*** di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione, le autorità competenti ***o la Commissione*** revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti forniscono agli operatori economici interessati da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la possibilità di chiedere un riesame di tale decisione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale decisione. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all'esportazione conformemente all'articolo 3.

Emendamento

1. Le autorità competenti **o la Commissione** forniscono agli operatori economici interessati da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la possibilità di chiedere un riesame di tale decisione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale decisione. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all'esportazione conformemente all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una domanda di riesame di una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente non decide in

Emendamento

2. Una domanda di riesame di una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente **o della Commissione** nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando

merito alla domanda di riesame.

l'autorità competente non decide in merito alla domanda di riesame.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente decide in merito alla domanda di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi.

Emendamento

3. L'autorità competente **o la Commissione** decide in merito alla domanda di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un'autorità competente, tenuto conto delle nuove informazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ritiene di non poter stabilire che i prodotti sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell'articolo 3, essa revoca la decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento

4. Se un'autorità competente **o la Commissione**, tenuto conto delle nuove informazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ritiene di non poter stabilire che i prodotti sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell'articolo 3, essa revoca la decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli operatori economici che sono stati interessati da una decisione di un'autorità competente ai sensi del presente regolamento hanno accesso a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

Emendamento

5. Gli operatori economici che sono stati interessati da una decisione di un'autorità competente **o della Commissione** ai sensi del presente regolamento hanno accesso a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante

lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le decisioni adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6 e del presente articolo lasciano impregiudicate le decisioni di natura giurisdizionale adottate dai giudici nazionali degli Stati membri nei confronti degli stessi operatori economici o prodotti.

Emendamento

7. Le decisioni adottate dalle autorità competenti **o dalla Commissione** a norma dell'articolo 6 e del presente articolo lasciano impregiudicate le decisioni di natura giurisdizionale adottate dai giudici nazionali degli Stati membri nei confronti degli stessi operatori economici o prodotti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **L'autorità competente** informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22,

Emendamento

1. **La Commissione** informa le **autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti informano** senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri,

paragrafo 1, in merito a quanto segue:

utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, in merito a quanto segue:

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le informazioni presentate alle autorità competenti da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3 comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

Emendamento

1. Le informazioni presentate alle autorità competenti **o alla Commissione** da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3 comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente informa quanto prima la persona o l'associazione di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

Emendamento

2. L'autorità competente **o la Commissione** informa quanto prima la persona o l'associazione di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

1. Gli Stati membri o la Commissione garantiscono alle vittime l'accesso a mezzi di ricorso e a una riparazione efficace ogniqualvolta le violazioni dell'articolo 3 rientrano nell'ambito del loro territorio e/o della loro giurisdizione.

2. Una volta aperta un'indagine a norma dell'articolo 5, essa deve anche determinare, in consultazione con i portatori di interessi coinvolti, quali i sindacati e le organizzazioni non governative, le opportune misure di riparazione, prevenzione della

reiterazione e attenuazione.

3. Le prove della riparazione devono essere fornite all'autorità competente e alla rete e devono spingersi oltre le informazioni fornite dagli organismi di audit sociali e di certificazione.

4. Le prove delle misure di riparazione includono la dimostrazione di uno o più dei seguenti elementi:

a) risarcimento finanziario e non finanziario, tra cui quelli basati sulla durata e l'entità del lavoro forzato, nonché sugli eventuali danni subiti;

b) una restituzione alle vittime per ripristinarne la posizione prima che effettuassero il lavoro forzato, ad esempio restituendo il passaporto;

c) riabilitazione, ad esempio mediante cure o consulenza psicologica;

d) misure preventive efficaci e garanzia di non reiterazione del lavoro forzato e, ove accompagnate da una o più delle suddette misure, la presentazione di scuse.

5. Le autorità competenti o la Commissione possono revocare il divieto di commercializzazione una volta che l'operatore economico abbia dimostrato che il lavoro forzato è stato compensato, che il lavoro forzato non sussiste più e che sono stati messi in atto processi per evitare che i danni proseguano o si ripetano in futuro. Le autorità competenti informano la rete di tali misure e risultati e la banca dati di cui all'articolo 11 è aggiornata di conseguenza senza indugio.

6. Prima di revocare qualsiasi divieto, le autorità competenti, la Commissione e la rete dialogano con i portatori di interessi coinvolti, tra cui le persone che hanno svolto o che rischiano di svolgere lavoro forzato e i loro rappresentanti.

Or. en

Motivazione

La riparazione è fondamentale per tutte le vittime del lavoro forzato, anche nel settore della pesca. Ciò è sancito altresì dall'articolo 4 del protocollo del 2014 alla Convenzione sul lavoro forzato. Tenuto conto delle prove sull'entità del lavoro forzato nel settore della pesca, la relatrice ritiene imperativo introdurre tale disposizione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche **specifiche** o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

Emendamento

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche **o settori specifici** o in relazione a prodotti **e servizi** specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), **compresa la società civile come le informazioni da parte dei sindacati, delle ONG, delle cooperative del lavoro e dei lavoratori** e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi. **I dati delle autorità doganali quali l'origine, i siti di stoccaggio e i punti di trasporto dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono sono indicatori di rischio fondamentali. Tali dati sono liberamente accessibili al pubblico mediante la banca dati, la quale include un elenco delle regioni geografiche o dei paesi ad alto rischio in cui la pratica del lavoro forzato è sistematica e diffusa. In tali zone specifiche gli operatori economici devono dimostrare che le loro catene del valore sono esenti dal lavoro forzato prima che i loro prodotti possano entrare, spostarsi o uscire dal mercato dell'Unione. La banca dati comprende**

inoltre informazioni sui paesi precedentemente identificati come non cooperanti a norma del presente regolamento e sui paesi per i quali è stato revocato lo status di paese non cooperante.

Or. en

Motivazione

La banca dati istituita a norma del presente regolamento dovrebbe contenere dati accessibili al pubblico, anche sulle zone ad alto rischio, per orientare le decisioni della Commissione in materia dei cartellini, nonché informazioni sui paesi identificati come non cooperanti e sui paesi per i quali è stato revocato lo status di paese non cooperante.

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

Emendamento

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro **o dalla Commissione** sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro volta a verificare le prove fornite da un operatore economico fornisce tali informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Emendamento

2. Un'autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro **o della Commissione** volta a verificare le prove fornite da un operatore economico fornisce tali informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, l'autorità competente verifica nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, se esiste un'autorità capofila di cui al paragrafo 3 che indaga sullo stesso prodotto e operatore economico.

Emendamento

4. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, l'autorità competente **o la Commissione** verifica nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, se esiste un'autorità capofila di cui al paragrafo 3 che indaga sullo stesso prodotto e operatore economico.

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora vi sia un'autorità capofila di cui al paragrafo 3, le autorità competenti condividono con tale autorità capofila tutte le prove e le informazioni di cui possono disporre per agevolare l'indagine e non avviano un'indagine separata.

Emendamento

5. Qualora vi sia un'autorità capofila di cui al paragrafo 3, le autorità competenti **e la Commissione** condividono con tale autorità capofila tutte le prove e le informazioni di cui possono disporre per agevolare l'indagine e non avviano un'indagine separata. **In deroga a tale disposizione, la Commissione può decidere di assumere il controllo dell'indagine.**

Or. en

Motivazione

Il regolamento impone agli Stati membri di avviare indagini sui prodotti fabbricati mediante lavoro forzato. I presenti emendamenti introducono la possibilità per la Commissione di condurre tali indagini. Ciò migliorerebbe l'efficacia del regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, poiché spesso gli Stati membri non sono le destinazioni effettive, ma piuttosto i punti di ingresso per i prodotti ittici importati nell'UE, che vengono poi commercializzati nel mercato interno. La Commissione potrebbe quindi essere in una posizione migliore per poter condurre indagini sui prodotti ittici commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Capo III bis (nuovo)

CAPO III bis

Paesi terzi non cooperanti

Articolo 21 bis

Identificazione dei paesi terzi non cooperanti

1. **La Commissione identifica un paese terzo come non cooperante se non adempie agli obblighi a cui è soggetto ai sensi del diritto internazionale al fine di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e debellare il lavoro forzato.**
2. **La decisione di identificare un paese come non cooperante si basa su una valutazione almeno delle seguenti informazioni:**
 - a) **se il paese terzo interessato ha ratificato e attuato le convenzioni internazionali pertinenti sulle condizioni del lavoro, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le convenzioni settoriali;**
 - b) **il quadro giuridico nazionale e le misure in vigore per debellare il lavoro forzato;**
 - c) **gli antecedenti, la natura, le circostanze, la portata e la gravità degli episodi di lavoro forzato considerati;**
 - d) **informazioni disponibili e pertinenti per il paese interessato nella banca dati istituita a norma dell'articolo 11;**
 - e) **informazioni trasmesse alla Commissione o alle autorità degli Stati membri a norma del presente regolamento sulle violazioni correlate al lavoro forzato nel paese e sulle misure di follow-up adottate dal paese;**
 - f) **se il paese terzo considerato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei**

confronti degli operatori responsabili del lavoro forzato e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti dal lavoro forzato;

g) per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti.

Articolo 21 ter

Notifica

1. La Commissione trasmette immediatamente una notifica ai paesi interessati della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all'articolo 21 bis.

Nella notifica la Commissione include quanto segue:

- a) la ragione o le ragioni dell'identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili;*
- b) la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati;*
- c) il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni;*
- d) una richiesta che il paese terzo interessato adotti le misure necessarie per la cessazione del lavoro forzato e per la prevenzione di attività future di questo tipo;*
- e) le conseguenze della classificazione come paese terzo non cooperante.*

3. La Commissione trasmette, con più di un mezzo di comunicazione, la notifica e la richiesta al paese terzo interessato. La Commissione cerca di ottenere da tale paese la conferma di

ricezione della notifica.

4. La Commissione accorda ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

Articolo 21 quater

Iniziative nei confronti dei paesi identificati come paesi terzi non cooperanti e istituzione di un dialogo strutturato

1. In seguito al processo di cui all'articolo 21 bis, la Commissione invita il paese terzo ad avviare un dialogo formale per porre fine agli abusi correlati al lavoro forzato e affrontare le cause profonde del lavoro forzato nel suo territorio. Nel quadro di tale dialogo, la Commissione si adopera per coinvolgere la società civile, i sindacati, i lavoratori e tutti i portatori di interessi attivi nel paese interessato.

2. Sulla base delle informazioni disponibili e dell'entità degli abusi, la Commissione concede un periodo di tempo ragionevole al paese terzo interessato per porre rimedio alla situazione.

3. La Commissione garantisce inoltre che i controlli sui prodotti appartenenti ai gruppi di prodotti che provengono dal paese terzo interessato siano rafforzati e che una percentuale minima di operatori che mettono a disposizione tali prodotti sul mercato dell'Unione sia soggetta a controlli più stringenti. La Commissione stabilisce il livello minimo dei controlli caso per caso. Quando il processo di identificazione riguarda uno o più gruppi di prodotti specifici, i controlli e le verifiche possono essere rafforzati solo per quanto riguarda tali gruppi di prodotti.

Articolo 21 quinquies

Assegnazione dello status di paese non

cooperante

1. Se, a seguito delle azioni e del periodo di tempo individuato sulla base dell'articolo 21 quater, il paese terzo non ha compiuto progressi sufficienti per porre rimedio alla situazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di assegnare al paese un cartellino rosso, classificandolo in tal modo come non cooperante.

2. La Commissione notifica senza indugio al paese terzo interessato l'assegnazione dello status di paese non cooperante e le misure applicate a norma dell'articolo 21 sexies. La Commissione chiede inoltre di risanare la situazione attuale e di informarla in merito alle misure adottate per porre rimedio alla situazione e garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro riconosciute a livello internazionale.

3. La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l'applicazione immediata delle misure di cui all'articolo 21 sexies. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni misura adottata per rispondere a tale richiesta.

Articolo 21 sexies

Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

1. È vietata l'importazione nell'Unione di prodotti provenienti dai paesi terzi non cooperanti.

2. Quando l'identificazione di un paese terzo non cooperante a norma dell'articolo 21 quinquies riguarda il lavoro forzato perpetrato in relazione a un gruppo di prodotti specifico da un soggetto in particolare, tra cui un fornitore di prodotti, una nave, un sito di produzione o una regione, il divieto di importazione può applicarsi solo a tali

gruppi di prodotti specificamente identificati.

3. La Commissione continua ad avviare un dialogo con i paesi identificati come non cooperanti e a facilitare lo sviluppo delle capacità nonché il rispetto delle norme in materia di lavoro riconosciute a livello internazionale. La Commissione continua a monitorare la situazione.

Articolo 21 septies

Radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi considerati abbiano preso o no provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2. A seguito di una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all'articolo 39 nei confronti dei paesi terzi considerati.

Articolo 21 octies

Pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti

1. La Commissione pubblica l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per garantire che tale elenco sia pubblicamente accessibile, anche mettendolo a disposizione nella banca dati di cui all'articolo 11. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco e predispose un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati

membri, alle organizzazioni internazionali pertinenti e a qualsiasi cittadino e membro della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco dei paesi terzi non cooperanti all'Organizzazione internazionale del lavoro al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare il lavoro forzato.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che la PECH introduca un meccanismo per affrontare le cause profonde del lavoro forzato nei paesi in cui le violazioni sono diffuse. Poiché la pesca INN è spesso associata al lavoro forzato, questo meccanismo si baserebbe sull'esempio positivo del sistema dei cartellini di cui al regolamento sulla pesca INN. Consentirebbe di sanzionare i paesi terzi che non rispettano le norme internazionali del lavoro, collaborando con loro per affrontare le cause profonde del lavoro forzato ed evitando così il rischio di disimpegno.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

Emendamento

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"), ***guidata dalla Commissione***. La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati ***e obbligatori*** tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, ***anche con il coinvolgimento delle autorità dei paesi terzi, se del caso, per fungere da meccanismo centralizzato per le denunce*** e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un meccanismo centralizzato per le denunce, guidato dalla Commissione nell'ambito della rete, basato sull'esempio del regolamento sulla pesca INN. Esso integra gli emendamenti che autorizzano la Commissione ad avviare le indagini. Poiché i prodotti ittici sono spesso importati e poi commercializzati nel mercato interno, un meccanismo centralizzato per le denunce consentirebbe alla Commissione di razionalizzare il processo e di valutare con gli Stati membri chi sia più idoneo a gestire la denuncia in questione. Tale disposizione consentirebbe inoltre di armonizzare l'applicazione del regolamento tra gli Stati membri.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La rete funge da meccanismo centralizzato per ricevere denunce e informazioni su presunte o sospette violazioni dell'articolo 3 che si verificano all'interno o all'esterno dell'Unione, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o gruppo coinvolto o potenzialmente coinvolto e di qualsiasi persona fisica o giuridica o gruppo che possa essere in possesso di informazioni su presunte o sospette pratiche di lavoro forzato. Le denunce e la trasmissione di informazioni possono essere effettuate in forma anonima. La rete istituisce una procedura formale e sicura per procedere alle denunce e alla trasmissione di informazioni, tra cui un avviso di ricevuta entro 10 giorni lavorativi. La rete stabilisce le norme e la procedura per assegnare le denunce alle autorità degli Stati membri o alla Commissione e garantire il coordinamento a livello di Unione durante le indagini, i processi decisionali e l'attuazione sul mercato dell'Unione. La rete, le autorità degli Stati membri e la Commissione garantiscono che l'identità della persona o delle persone che presentano denunce, fornendone le prove, e di tutte le persone

che potrebbero star svolgendo lavoro forzato nell'ambito della denuncia non sia divulgata senza il consenso esplicito della persona o persone in questione, oltre ai membri del personale autorizzati addetti al ricevimento di denunce o a darvi seguito. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni garantirebbero che le denunce possano essere presentate in modo sicuro e anonimo e che l'identità delle persone soggette al lavoro forzato sia protetta, se necessario. Ciò garantisce la protezione delle vittime nel settore della pesca.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. La rete svolge i compiti seguenti:

Emendamento

3. La rete svolge *inoltre* i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) condurre indagini congiunte;

Emendamento

b) condurre indagini congiunte, *commissionare studi o monitorare la situazione del lavoro forzato diffuso e sistemico, anche per ampliare la banca dati di cui all'articolo 11;*

Or. en

Motivazione

Tale disposizione consentirebbe alla rete di commissionare studi al fine di colmare la mancanza di dati sul lavoro forzato nel settore della pesca.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) individuare e ovviare a eventuali disallineamenti nell'applicazione del regolamento tra gli Stati membri dovuti a una potenziale discrepanza di attribuzioni delle autorità doganali nei diversi Stati membri;

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni consentirebbero alla rete di armonizzare l'applicazione del regolamento tra gli Stati membri ed evitare discrepanze per garantire la parità di attuazione delle sue disposizioni per quanto riguarda i prodotti ittici commercializzati nell'UE.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) fornire sistematicamente informazioni e raccomandazioni alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna in caso di accertamento di pratiche di lavoro forzato; coinvolgere le delegazioni dell'Unione, in particolare nelle specifiche regioni geografiche o nei paesi ad alto rischio in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse e figurano nella banca dati di cui all'articolo 11, e monitorare le misure adottate per sostenere l'attuazione del

presente regolamento affrontando le cause profonde del lavoro forzato;

Or. en

Motivazione

Tale disposizione garantirebbe che la rete cooperi con il Servizio europeo per l'azione esterna e le delegazioni competenti al fine di affrontare le cause profonde del lavoro forzato per i lavoratori nel settore della pesca.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori prassi tra le autorità competenti e le autorità doganali.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione garantirebbe che la rete promuova la cooperazione con i paesi terzi e i pertinenti portatori di interessi dell'UE e dei paesi terzi che operano nel loro territorio. La condivisione delle migliori prassi migliorerà l'efficacia del regolamento nel settore della pesca.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione ***sostiene*** e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete e partecipa alle riunioni della rete.

4. La Commissione ***guida e assicura il sostegno*** e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete e partecipa alle riunioni della rete.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la Commissione svolga un ruolo centrale e di primo piano nella rete sulla base dell'esempio positivo del regolamento sulla pesca INN, considerando che i prodotti ittici che entrano nel mercato dell'UE sono spesso commercializzati in diversi Stati membri.

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione garantisce alla rete le risorse finanziarie e umane necessarie affinché possa svolgere efficacemente le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi.

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra, che sono fondamentali per garantire un'efficace attuazione del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti ittici, sono fornite risorse finanziarie adeguate alla rete

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis

Obblighi di segnalazione

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell'anno civile successivo.

La relazione reca almeno le seguenti informazioni:

- a) *il bilancio totale assegnato per l'applicazione del regolamento;*
- b) *il numero e il tipo di denunce e comunicazioni ricevute;*
- c) *il numero e il tipo di violazioni confermate;*
- d) *il numero e il tipo di azioni di follow-up intraprese a seguito delle violazioni confermate, comprese le misure di mitigazione, prevenzione e riparazione.*

2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni due anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve includere informazioni sui paesi identificati come non cooperanti, sui paesi per i quali è stato revocato lo status di non cooperante e sulle eventuali informazioni disponibili sulle misure adottate da tali paesi per porre rimedio alla situazione.

3. Una valutazione dell'impatto del presente regolamento è realizzata dalla Commissione entro tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

Come sottolineato dall'Organizzazione internazionale del lavoro, i dati sul lavoro forzato nel settore della pesca sono limitati e incompleti. Gli obblighi di segnalazione correlati al presente regolamento garantiranno la raccolta di dati affidabili. Inoltre le disposizioni in materia di segnalazione, trasparenza e accesso del pubblico alle informazioni incoraggeranno la responsabilità e promuoveranno pertanto una migliore attuazione del presente regolamento.